

Il trust e le imposte ipotecarie e catastali - ultime dalla giurisprudenza

di [Fabio Gallio](#), Simone Furian

Pubblicato il 3 aprile 2017

il conferimento di beni immobili in un trust non comporta il loro trasferimento e, pertanto, non deve essere assoggettato alle imposte ipotecarie e catastali



1. Premessa

La CTP di Milano, con sentenza del 24 gennaio 2017, n. 670, ha accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Ufficio a seguito di una richiesta di rimborso di imposte applicate ad un trust.

In particolare, da quanto si può leggere nella motivazione, a seguito della costituzione del trust con conferimento di beni immobili ed individuazione dei beneficiari nelle persone dei figli della disponente, il notaio rogante aveva versato le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale con aliquote, rispettivamente, del 2% e 1%, mentre l'imposta di donazione non sarebbe stata richiesta in quanto rientrante nella c.d. "franchigia".

La decisione di liquidare le imposte in misura proporzionale sarebbe stata coerente con la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale sarebbero da ricondurre all'ambito applicativo dell'imposta di donazione anche i vincoli di destinazione, qual' è il trust in oggetto.

Infatti, secondo tale interpretazione erariale, l'art. 2, comma 47 ss., Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modifiche nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 avrebbe reintrodotta nell'ordinamento giuridico l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito di applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione; ciò in quanto, con lo stesso atto, di fatto verrebbero conferiti beni a titolo gratuito "al trustee da immettere in trust" con efficacia "segregante".

Parte contribuente, non condividendo tale tesi, ha presentato all'Ufficio locale una richiesta di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale versate in misura proporzionale, anziché in misura fissa.

Tale conclusione è stata ritenuta corretta dalla giudici milanesi.

Prima di soffermarsi sulle motivazioni della sentenza in commento, è opportuno brevemente soffermarsi in cosa consiste l'istituto del trust.

2. La definizione di trust

Si ricorda che, secondo la Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata senza riserve dall'Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, il trust è un rapporto giuridico che nasce da un atto dispositivo inter vivos o mortis causa, con cui il soggetto disponente (settlor) trasferisce tutti o parte dei suoi beni (asset) ad un trustee, il quale avrà il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del trust e nell'interesse di un beneficiario o al fine del raggiungimento di un determinato scopo (purpose). Figura egualmente tipica dell'istituto del trust è quella del guardiano (protector o enforcer), nominato dal disponente quale supervisore dell'operato del trustee, il quale avrà, in particolare, il potere di revocare e sostituire il trustee medesimo.

L'effetto principale e connaturato al trust e, più precisamente, al sotteso atto di dotazione dei beni, è il c.d. "effetto segregativo" che determina la separazione dei beni conferiti nei confronti, sia del patrimonio del disponente, sia del patrimonio del trustee, con la conseguenza che i medesimi beni non potranno essere oggetto di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei creditori, una volta decorso il termine annuale previsto dal nuovo art. 2929-bis, quanto da quelli del trustee.

Come segnalato da autorevole dottrina¹, la perdurante assenza di una disciplina nazionale ha posto il problema della legittimità del c.d. trust "interno", ovvero del trust in cui tutti gli elementi soggettivi e oggettivi siano legati ad un ordinamento, come quello italiano, che non qualifica lo specifico rapporto come trust.

Tale problematica sembrerebbe essere risolta, almeno in parte, con la legge sul cosiddetto "Dopo di noi" (Legge 22 giugno 2016, n. 112), laddove, per la prima volta, viene disciplinato dal punto di vista civilistico l'istituto del trust.

Fatte queste doverose premesse, è a questo punto possibile analizzare la tesi della Commissione Tributaria Provinciale.

3. La tesi della Commissione Provinciale Tributaria di Milano

Alla base del decum dei giudici di primo grado vi è la considerazione che, con il conferimento dei beni in trust, non vi è alcun trasferimento di ricchezza, presupposto che, invece, si verifica solo al momento dell'attribuzione degli immobili ai beneficiari.

Pertanto le imposte ipotecarie e catastali non dovevano essere applicate in misura proporzionale, ma in misura fissa.

Nella decisione in commento viene citata pure la sentenza della Suprema Corte del 26 ottobre

2016, n. 21614, che ha sancito importanti principi in merito alla tassazione indiretta dei trust.

Con tale pronuncia i Supremi giudici hanno contestato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui gli *“effetti segreganti”* del trust, anche se *“auto-dichiarato”*, danno luogo ad un trasferimento dei beni. Infatti, l’atto di costituzione del trust non dà luogo a trasferimento di ricchezza liberale e, come tale, non sorge il presupposto impositivo ai fini dell’imposta di donazione.

Del resto tale interpretazione troverebbe conferma in alcuni documenti della stessa amministrazione finanziaria², laddove è stato sostenuto che il trust, in assenza di conferimento, scontrerebbe soltanto l’imposta di registro in misura fissa, atteso che, in questo caso, mancherebbe qualsiasi trasferimento di ricchezza, per cui l’atto di costituzione del trust, cui non segue alcun conferimento, non sarebbe da assoggettare all’imposta di successione e donazione, proprio perché quest’ultima non è un’imposta d’atto, bensì un’imposta che ha ad oggetto il trasferimento di ricchezza liberale.

Infatti, la costituzione del trust, come è normale che avvenga per *“i vincoli di destinazione”*, produce soltanto efficacia *“segregante”* dei beni eventualmente in esso conferiti e questo, sia perché degli stessi il trustee non è proprietario, bensì amministratore, sia perché detti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta.

Nella fattispecie in esame mancherebbe, pertanto, un effettivo trasferimento che è invece all’evidenza impossibile, dal momento che sarebbe del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto, il quale prevede la temporanea preservazione e gestione del patrimonio, a mezzo della sua *“segregazione”*, fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari.

L’assenza di un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti non permetterebbe di considerare verificato il presupposto impositivo della liberalità e, quindi, dell’applicazione dell’imposta di donazione.

Inoltre, non sarebbe condivisibile neppure la tesi secondo cui l’art. 2, cc. 47 ss., DL n. 262 cit. avrebbe istituito un’autonoma generale imposta *“sulla costituzione dei vincoli di indisponibilità”*, la cui disciplina sarebbe rinvenibile per relationem nelle regole contenute nel DLgs. del 31 ottobre 1990, n. 346, concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni: se così fosse, si arriverebbe alla (errata) conclusione che si tratterebbe di un nuovo tributo del tutto slegato dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento di beni e che, per tale motivo, troverebbe il suo (nuovo) presupposto impositivo nella semplice costituzione di *“vincoli d’indisponibilità”*.

Neppure il dato letterale porterebbe ad una tale conclusione, dal momento che l’unica imposta, espressamente istituita, è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni, alla quale (per ulteriore espressa disposizione) debbono andare anche assoggettati i *“vincoli di destinazione”*: ergo il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 D.Lgs. n. 346 cit., ovvero quello dell’effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, quello dell’effettivo arricchimento dei beneficiari.

Tali sentenze sono molto interessanti, in quanto permettono di effettuare delle valutazioni, in materia di tassazione indiretta del trust, diverse e opposte a quelle contenute in altre sentenze della Corte di Cassazione, le quali, al contrario di quella in esame, si sarebbero conformate alla tesi dell'Agenzia delle Entrate.

4. Il Trust e le imposte indirette

Dal punto di vista dell'imposizione indiretta, il trattamento tributario della segregazione dei beni in un trust è stato oggetto di numerosi contrasti giurisprudenziali.

Infatti, l'oggetto della discussione è l'identificazione del momento in cui si possa definire realizzato il presupposto impositivo ed, in particolare, se, all'atto del conferimento in trust, dei beni da parte del disponente, siano dovute l'imposta di donazione e le altre imposte indirette in misura proporzionale (registro, ed ipotecarie e catastali, qualora siano presenti dei beni immobili), oppure in misura fissa.

Per quanto riguarda, l'imposta di donazione, secondo alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, ogni atto che introduca vincoli di destinazione sarebbe assoggettabile all'imposta di donazione³.

La tesi dei giudici di legittimità sarebbe coerente con quanto sostiene l'Agenzia delle Entrate⁴, la quale ha chiarito che la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust utilizzato.

Le motivazioni alla base di tale tesi guardano alla natura patrimoniale del conferimento in trust, nonché all'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti, indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust, che escluderebbe dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari.

La Cassazione, con le pronunce in commento, è giunta sostanzialmente alle medesime conclusioni, seppur attraverso un percorso ermeneutico differente.

In particolare, avrebbe preso le mosse dall'art. 2, c. 47, del D.L. n. 262/2006, che ha introdotto *"l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni"* del D.Lgs. n. 346/1990 (vecchio testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni).

Pertanto, stante il dato normativo letterale poc'anzi riportato, il legislatore avrebbe introdotto, accanto all'imposta sulle successioni e donazioni, una nuova fattispecie impositiva sulla costituzione di vincoli di destinazione, che, peraltro, a differenza dell'imposta su successioni e donazioni, prima non esisteva nell'ordinamento, e che colpirebbe soltanto la costituzione del vincolo di destinazione, a prescindere dall'esistenza di qualsivoglia trasferimento.

Di diverso avviso, invece, è parte della giurisprudenza di merito⁵, la quale ha stabilito che,

contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte con le pronunce sopracitate, l'imposta di donazione non è dovuta per il mero conferimento dei beni dal disponente al trustee, così come le altre imposte indirette sono da applicare in misura fissa. Neppure nei trust con finalità liquidatorie⁶, si ravviserebbe un vincolo di destinazione tassabile con l'imposta sulle donazioni, dal momento che il beneficiario sarebbe titolare di una mera aspettativa giuridica che non gli consente, al momento della istituzione del vincolo, di conseguire la titolarità di beni e diritti segregati. Pertanto, mancherebbe quell'indice di sopravvenuto arricchimento tassabile, espressione di effettiva e attuale capacità contributiva, che rappresenta il presupposto dell'applicabilità dell'imposta⁷. *Contra*, invece, altri giudici di merito⁸.

E' necessario a questo punto rilevare che la Corte di Cassazione, con sentenza successiva a quelle sopra citate⁹, ha sancito l'inapplicabilità delle imposte sui trasferimenti in misura proporzionale (nel caso della causa, si trattava di quella di registro) al momento del conferimento dei beni in trust, in quanto, fino al momento dell'attribuzione dei beni stessi ai beneficiari, non si verificherebbe alcun arricchimento da sottoporre a tassazione.

Pur occupandosi di una vicenda sorta precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 262/2006, la stessa pronuncia potrebbe rappresentare un ripensamento da parte della Suprema Corte, nel ritenere corretto di non applicare l'imposta di donazione al momento del trasferimento dei beni in trust.


In ogni caso, al fine di stabilire l'aliquota, che varia dal 4% all'8%, e la franchigia dell'imposta di donazione, è necessario verificare il rapporto di parentela tra affidante e beneficiario.

Si ricorda, però, che, in applicazione del comma 4-ter dell'articolo 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni, purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto art. 3, c. 4-ter¹⁰.

Recentemente la Suprema Corte¹¹ si è espressa in merito alla tassazione indiretta di un trust, conformandosi all'indirizzo giurisprudenziale, che sancisce l'applicazione dell'imposta donazione dell'8% per (quasi) tutti i vincoli di destinazione.

Rispetto alle precedenti pronunce, è stato però stabilito che l'istituzione di vincoli per cui è prevista una specifica disciplina, o mirati a effetti espressamente approvati dal legislatore (quale la definizione dei rapporti delle imprese in crisi), potrebbero non ricadere

nell'applicazione della relativa imposta.



5. Conclusioni.

I principi stabiliti dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in commento sono condivisibili, in quanto l'imposta di donazione dovrebbe essere applicata solo nei casi in cui, con il vincolo di destinazione, si manifesta l'arricchimento di un beneficiario che ha ricevuto da un determinato soggetto alcuni beni per effetto di uno spostamento patrimoniale motivato da intenti liberali o a seguito di atti gratuiti.

Qualora il vincolo di destinazione istituito con il trust non comporti una tale conseguenza, la tassazione non potrebbe essere applicata, considerato che il mero effetto segregativo non manifesta di per sé alcuna maggiore capacità contributiva concreta ed attuale, ex art.53 della Costituzione, né in capo al disponente, né rispetto ai beneficiari.

Anzi, in molti casi, l'istituzione di un vincolo di destinazione non comporta arricchimento, ma al contrario, limitando la libera disponibilità dei beni, è indicativo di un impoverimento.

Non convince neppure la tesi secondo la quale i vincoli di destinazione sarebbero colpiti da una nuova imposta stabilita dall'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, la quale, al contrario, avrebbe di fatto introdotto esplicitamente l'istituzione della sola imposta delle successioni e delle donazioni.

Per l'introduzione di una nuova imposta, come previsto dall'art. 23 della Costituzione, sarebbe servita una specifica legge che disciplini alcuni elementi fondamentali, quali, possono essere i soggetti passivi a cui applicarla, la base imponibile, le aliquote, la territorialità, e altro.

Inoltre, come rilevato da autorevole dottrina, se l'imposta sui vincoli di destinazione fosse autonoma rispetto a quella sulle successioni e donazioni, si applicherebbero due distinti tributi ciascuno dei quali connotato da un peculiare presupposto: l'istituzione del vincolo (che darà tendenzialmente luogo a un "impoverimento" per chi lo istituisce, cioè quantomeno a una diminuita possibilità di utilizzo dei beni assoggettati al vincolo), e il trasferimento gratuito rilevante quale "arricchimento" per il beneficiario della liberalità.

Conseguentemente, un bene sottoposto a vincolo (ad esempio segregato in un trust successorio), e in un secondo tempo trasferito ai beneficiari finali, scontrerà due diverse imposte: l'una avente un presupposto connotato "oggettivamente" (la ricchezza sottoposta a vincolo), l'altra un arricchimento riferito a una determinata sfera "soggettiva" (quella del beneficiario della liberalità)¹².

Infine, si ricorda che, con la legge del "Dopo di noi", è stata introdotta un'esenzione dall'imposta di donazione per il conferimento di beni in un trust istituiti a favore di persone con disabilità gravi. Tale esenzione è anche prevista per il trasferimento dei beni ai soggetti che hanno istituito il trust, nel caso di premorienza del beneficiario rispetto agli stessi disponenti; al contrario, qualora vi sia la morte del disabile e i beneficiari del ri-trasferimento non siano i disponenti, è stata prevista l'applicazione dell'imposta di donazione, tenendo conto, per l'applicazione delle aliquote e delle franchigie, del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente e destinatari del patrimonio residuo¹³.

L'introduzione di tale norma parrebbe dimostrare come l'intento del legislatore sia quello, da un lato, di esentare da imposta di donazione i vincoli di destinazione meritevoli di tutela; dall'altro lato, invece, essendo stata prevista la relativa tassazione solamente in caso di "ri-trasferimento"

dei beni a soggetti diversi dai disponenti, confermerebbe come l'imposta di donazione si applichi solamente a quegli atti che comportano un arricchimento effettivo in capo al "dante causa" ed esclusivamente in quel momento.

Da ultimo una considerazione di ordine meramente pratico: se si seguisse l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate, e si pagasse l'imposta al momento della costituzione dei beni in trust, che poi non sarebbe più dovuta al momento del successivo passaggio ai beneficiari, forse non è poi così svantaggioso in uno scenario che prevede senz'altro un consistente aumento delle aliquote **dell'imposta di donazione/successione**.

3 aprile 2017

Fabio Gallio e Simone Furian

[1](#) Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 305-2015, approvato nella seduta del 12-13 gennaio 2016

[2](#) Vengono citate le Circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e la n. 3/E del 22 gennaio 2008.

[3](#) Cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2015, n. 3735/15, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3886 del 25 febbraio 2015, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3737 del 24 febbraio 2015

[4](#) Con la Circolare n. 3/E del 2008 (par. 5.4.2).

[5](#) Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Latina del 14 maggio 2015, n. 716.

[6](#) Relativamente alla possibilità di utilizzare in ambito liquidatorio l'istituto del trust si rinvia al Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 305-2015, "Trust liquidatorio e trust a supporto di procedure concorsuali", approvato nella seduta del 12-13 gennaio 2016.

[7](#) Cfr. Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione di Milano, del 13 maggio 2016, n. 2845.

[8](#) Cfr. la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del 9 dicembre 2015, n. 5278/7/15.

[9](#) Con la sentenza del 18 dicembre 2015, n. 25478.

[10](#) cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48.

[11](#) Con la sentenza del 7 marzo 2016, n. 4482.

[12](#) Così D. Stevanato, “Riconfermata la ‘nuova imposta’ sui vincoli di destinazione - Imposte indirette - Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico”, in GT, n. 5/2016, pag. 396.

[13](#) Così art. 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l